CAMERA DEI DEPUTATI N. 1544

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SBARBATI

Norme per la valutazione del voto di educazione fisica nella scuola secondaria

Presentata il 28 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 10 aprile 1991, n. 121, modificata dalla legge 26 aprile 1993, n. 126, il Governo era stato autorizzato alla emanazione di un testo unico che riunisse tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado, apportando anche le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

Il provvedimento è stato emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il testo unico, nella parte riferita all'ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica – compresa negli articoli dal 302 al 308 – evidenzia e riconferma la contrapposizione creatasi nel tempo fra la normativa della scuola media e quella della scuola superiore imputabile, ad avviso di chi scrive, al mantenimento in vigore di vecchie disposizioni legislative già caducate per la scuola media.

Una anomalia che avrebbe dovuto essere corretta col ricorso alle modifiche previste dall'articolo 1 della predetta legge n. 126 del 1993, in occasione della stesura del nuovo ordinamento.

Si fa preciso riferimento alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, ed al terzo comma dell'articolo 14 della legge 9 agosto 1954, n. 645, recepite nel primo comma dell'articolo 304 del testo unico, che prevedono per la scuola secondaria superiore la esclusione del voto in educazione fisica dal calcolo della media necessaria per l'ammissione ad esami, l'iscrizione alle scuole e la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

In merito, si ritiene che non sia stata sufficientemente avvertita e quindi giustamente valutata la radicale innovazione introdotta nell'insegnamento dell'educazione fisica nell'intera scuola secondaria, con la riforma degli esami di licenza media (applicazione dell'articolo 3 della legge n. 348 del 1977).

La sostituzione della « prova pratica di esame » con la « prova orale » inserita nel contesto del « colloquio pluridisciplinare », e la conseguente, pur tardiva interpretazione autentica degli esoneri di cui all'articolo 3 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, che ha reso effettivamente obbligatoria la frequenza per tutti gli alunni, compresi i portatori di *handicap* (vedasi C.M. ispettorato per l'E.F.S. del 17 luglio 1987, n. 216, recepita nel comma 1 dell'articolo 303 del testo unico), avevano finalmente portato l'educazione fisica fra gli insegnamenti culturali obbligatori della scuola secondaria.

Le cosiddette « esercitazioni tecnico pratiche » erano state trasformate in momenti educativi tesi al raggiungimento da parte dell'alunno della consapevolezza delle loro motivazioni culturali e sociali (programmi di studio della scuola media e della superiore) !

Purtroppo, con l'articolo 304 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, quella provvidenziale rivoluzione culturale è stata bloccata sulla soglia della scuola secondaria superiore, riconfermata così all'ultimo posto fra le istituzioni educative della Comunità europea.

È per questi motivi che, confidando nel vostro favorevole giudizio, si propone l'approvazione di un provvedimento non più dilazionabile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, il voto di educazione fisica nelle scuole ed istituti secondari è compreso nel calcolo della media dei punti, ai fini dell'ammissione ad esami, della iscrizione alle scuole e della dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

2. Il comma 1 dell'articolo 304 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1544
Lire 500